

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE III CIVILE

Il Giudice, letti gli atti e uditi i procuratori delle parti;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di causa del xxxxxxxx;

rilevato che del tutto preliminare è la questione circa l'ammissibilità della costituzione in giudizio della ALFA S.R.L., avvenuta in via telematica in vista dell'udienza del xxxxxx;

premesso che in forza dell'art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, dal 30.6.2014 innanzi al Tribunale il deposito degli atti processuali e dei documenti ad opera dei difensori delle parti precedentemente costituite (c.d. "atti endoprocessuali") ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, mentre per quelli già pendenti a tale data queste disposizioni si applicano in via obbligatoria a decorrere dal 31.12.2014;

considerato che la Circolare del Ministero della Giustizia del 27.6.2014 ha chiarito che per quanto concerne gli atti introduttivi e di costituzione in giudizio l'entrata in vigore del precitato art. 16 bis non innova la disciplina previgente a proposito della necessità di un provvedimento ministeriale autorizzativo di abilitazione alla ricezione di atti introduttivi e che, dunque, il deposito in via telematica è ben possibile presso i Tribunali già in possesso di decreto di abilitazione ex art. 35 d.m. n. 44/11;

rilevato che il decreto ministeriale ex art. 35 comma 1, D.M.G n. 44/2011 relativo all'attivazione del PCT presso il Tribunale di Bari include, tra i documenti informatici relativamente ai quali è stata decretata l'attivazione, a decorrere dal giorno 15 luglio 2013, della trasmissione, anche la comparsa di risposta (*"**comparse di risposta**, comparse di intervento, comparse conclusionali, memorie di replica, elaborati di CTU, memorie autorizzate dal Giudice, memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c."*);

ritenuto che in ogni caso la forma di redazione e deposito della comparsa del terzo chiamato non possa ritenersi inammissibile, in quanto non solo non vietata, ma legalmente prevista ed anzi imposta dal legislatore con riferimento a determinate tipologie di atti e procedimenti, sottoscritta con firma digitale (il che le conferisce la stessa efficacia della scrittura privata ex art. 2702 c.c., a norma degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale: d.lgs. 82/2005), depositata con l'utilizzo delle regole tecniche e delle specifiche previste dalla normativa regolamentare del PCT, avendo superato i controlli manuali della cancelleria che ne ha certificato il deposito ed essendo giunta nella sfera di conoscibilità del giudice e delle altre parti che la possono visualizzare negli strumenti informatici del PCT (consolle del magistrato, consolle avvocato, Portale Servizi Telematici, ecc.);

ritenuto, peraltro, che in concreto non è ipotizzabile alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa delle altre parti, posto che le stesse, indipendentemente dalla conoscibilità dell'atto e dei documenti allegati in via telematica prima dell'udienza del 27.5.2014, hanno pure beneficiato di un congruo termine per esame delle avverse difese e per controdeduzioni;

ritenuto, dunque, che, ferma restando l'opportunità di un chiarimento legislativo volto ad un coordinamento delle fonti normative sul PCT, nell'attuale contesto dell'ordinamento vigente non possa che adottarsi l'interpretazione più idonea a garantire il diritto di difesa (art. 24 Cost.), privilegiando il rispetto sostanziale del pieno contraddittorio tra le parti;

rilevato che tale opzione interpretativa è allo stato conforme all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, i cui precedenti risultano editi (cfr. in particolare Trib. Brescia, sez. lav., 7.10.2014, Trib. Vercelli, 31.7.2014, Trib. Forlì, 29.10.2014, Trib. Milano, 7.10.2014), laddove le pronunce di segno

contrario (Trib. Padova, 22.7.2014 e 28.8.2014, nonché Trib. Foggia, 10.4.2014) sono state adottate soprattutto in ipotesi di mancata menzione dell'atto oggetto di contestazione nei decreti adottati dal Direttore della DGSIA ex art. 35 cit.;

rilevato, quanto all'eccezione spiegata in via subordinata dalle parti, di tardività della costituzione della medesima ALFA S.R.L., che occorre richiedere un chiarimento alla Cancelleria, atteso che dallo storico del fascicolo estratto dal SICID la costituzione dell'Avv. AUGUSTO per via telematica risulta annotata in data XXXXXX ma vi è un'ulteriore e successiva annotazione "costituzione Avv. AUGUSTO inviata telem. il XXXXXX, sicchè occorre chiarire, ai fini della valutazione della tempestività della costituzione, quando si sia perfezionata la procedura di deposito di cui al d.l. 179/12 e succ. modd.;

rilevato che il precedente magistrato, all'udienza fissata a seguito della chiamata in causa del terzo, aveva fatto salvi i "diritti di prima udienza", sicchè all'udienza del XXXXXX le parti hanno chiesto, previa delibazione delle predette questioni preliminari, la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. (cfr. verbale udienza del XXXXXX);

ritenuto, peraltro, che alla luce della natura della causa, dei documenti versati in atti, nonché delle reciproche posizioni sin qui emerse, appare oltremodo opportuno invitare le parti a raggiungere un accordo conciliativo, con riserva di indicare un percorso di mediazione demandata dal magistrato;

p.q.m.

ammette la costituzione del terzo chiamato ALFA s.r.l., in persona del l.r.p.t.;

manda la Cancelleria perché fornisca il richiesto chiarimento, riservando di provvedere all'esito sull'eccezione di tardività;

invita le parti, in tempo utile per la prossima udienza, a raggiungere un accordo conciliativo sulla base della seguente proposta: *pagamento in favore di parte attrice GAMMA s.a.s. della complessiva somma di € 2847,81, da ripartirsi per ½ a carico di Cantina Sociale Coop. DELTA e per ½ a carico di ALFA s.r.l., con rinuncia di tutte le parti del giudizio ad ogni ulteriore o diversa domanda ed integrale compensazione di spese legali.*

Fissa per la comparizione personale delle parti ed il tentativo di bonario componimento, tenuto conto dell'ingente carico del ruolo, l'udienza del XXXXXX, riservando all'esito di impartire gli opportuni provvedimenti per l'eventuale prosieguo del giudizio;

si comunichi.

Bari, XXXXXX

Il Giudice